



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Sport

Ordinanza n. 186 del 02/12/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE “ANNO 2026” - SALDI
INVERNALI ED ESTIVI

La Dirigente del III Settore - URBANISTICA
Arch. Paola TARDITO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 28/09/2022 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale all'Arch. Paola Tardito” per il III Settore “Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Ufficio Sport” – Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali - Individuazione del Datore di Lavoro;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 06/10/2025 avente ad oggetto: “Conferimento di incarico di dirigente del III Settore “Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi, Ufficio Sport” ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – durata dell'incarico”;

PREMESSO CHE:

- il c. 2 dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. dispone che la Regione Piemonte, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, fissi annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e che i Comuni, a partire da tali date, fissino annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- ai sensi della D.G.R. n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 e della D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 l'attuale sistema in materia di vendita di fine stagione è così articolato:
 - le vendite di fine stagione invernali ed estive iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
 - per i saldi invernali qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;

- la durata delle vendite di fine stagione invernali ed estive è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla rispettiva data di inizio;
 - il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
 - l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
 - con nota Prot. n. 19016/A2000C in data 14/11/2025 la Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori della Regione Piemonte ha comunicato che in conformità agli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la data di inizio delle **vendite di fine stagione per l'anno 2026**, decorreranno **dal 3 gennaio p.v. per il periodo invernale e dal 4 luglio p.v. per quello estivo** e che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i.:
 - la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
 - il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
 - l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
- specificando inoltre che, ai sensi dell'art. 14bis della suddetta L.R., nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione, sono vietate le vendite promozionali;

VISTI:

- l'art. 15, in particolare il c. 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e s.m.i.;
- gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 15 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
- l'art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 in materia di regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
- la D.G.R. 24 ottobre 2016, n.16-4101;
- la nota della Regione Piemonte, direzione Competitività del Sistema regionale Settore Commercio e terziario del 21/07/2016 all'oggetto: Vendite di fine Stagione: "Saldi" - Approvazione documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 luglio 2016. Comunicazione;
- la D.G.R. 12 dicembre 2018, n. 3-8048;
- l'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2021 n. 30, "modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, che abroga il comma 1 ter dell'art. 14 bis della legge in argomento;
- il D.Lgs. 7 marzo 2023 n. 26 "Attuazione della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori" e in particolare l'art. 1;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dal c. 2 dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi, nonché alla disciplina delle vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio comunale;

RICHIAMATI:

lo Statuto Comunale;

il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 16;

la direttiva del Segretario Generale n.1/2015 del 28.04.2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento" come modificata ed integrata con Direttiva Segretario Generale n.1/2016 del 28.01.2016;

la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.8 sui controlli interni - condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

DICHIARATO che non sussistono, in capo al sottoscritto Dirigente, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 del D.P.R. nr. 62/2013 – "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D.Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i., la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2025, ad oggetto: "Adozione Piano Triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2025-2027", nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2025, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione PIAO 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021", esecutive ai sensi di legge;

DISPONE

Che le vendite di fine stagione da tenersi nell'anno 2026 siano regolamentate come segue:

1. Periodi di svolgimento:
 - saldi invernali: dal 03/01/2026 al 28/02/2026 (compreso)
 - saldi estivi: dal 04/07/2026 al 29/08/2026 (compreso)l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.
3. Per i prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne e interne o sui banchi di vendita, ovunque collocati, lo sconto o il ribasso devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico, come deve essere esposto il prezzo finale scontato. Prezzi e percentuali di sconto dovranno essere indicati in modo chiaro e ben leggibili.
4. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 3.
5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto o ribasso praticate, e l'indicazione della durata. Qualora siano indicate più percentuali di sconto o ribasso, per le stesse dovranno essere usati eguali caratteri tipografici.
6. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale scontato.
7. In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

8. Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
9. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del "Codice del Consumo" approvato con D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i..
10. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art.15, c. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i..

La presente Ordinanza annulla le precedenti disposizioni locali in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale del Comune di Valenza fino al 29 agosto 2025 compreso consultabile all'indirizzo www.comune.valenza.al.it pagina https://valenza.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php

Sarà dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, del successivo D.Lgs. n. 97/2016, nonché alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2025, ad oggetto: "Adozione Piano Triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2025-2027", esecutiva ai sensi di legge, mediante inserimento nell'elenco semestrale per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo livello "Provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi".

SANZIONI:

Le violazioni delle norme nazionali e regionali e delle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione, ai sensi dell'art. 22 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

Unità Organizzativa responsabile del procedimento: Settore III Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive

Responsabile: Dirigente Arch. Paola Tardito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si informa che avverso il presente atto può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente

Arch. Paola Tardito

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*